



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CAPITANERIA DI PORTO DI CASTELLAMMARE DI STABIA

Piazza Incrociatore San Giorgio - 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Tel. 0818711077-86 – Fax 0818710078 – e.mail: cpcastellammare@mit.gov.it

ORDINANZA N° 25/2013

LIMITI DI NAVIGAZIONE DALLA COSTA PER LE UNITA' DA DIPORTO

Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP), Capo del Compartimento marittimo e Comandante del porto di Castellammare di Stabia,

CONSIDERATO necessario individuare una serie di norme che per quanto possibile assicurino una cornice di sicurezza nella quale svolgere la navigazione in prossimità della costa, contemperando i diversi usi del mare con particolare riguardo alla tutela della balneazione, al rispetto dell'ambiente ed alla salvaguardia della vita umana in mare;

RITENUTO opportuno perseguire finalità di uniformità ed omogeneità nell'applicazione delle predette disposizioni nell'ambito del Compartimento Marittimo di Castellammare di Stabia, il cui litorale si estende dal Comune di Torre Annunziata (compreso) a quello di Positano (escluso);

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente datato 12.12.1997 e successive modifiche, con il quale è stata istituita l'area naturale marina protetta (A.N.M.P.) denominata "Punta Campanella;

VISTO il Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n°171 "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172"

VISTA la legge n. 172 in data 8 luglio 2003, "Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico", ed, in particolare, l'articolo 8 laddove viene sancito che, in deroga all'articolo 59 del Regolamento per l'esecuzione al Codice della Navigazione, le ordinanze di polizia marittima concernenti la disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa sono emanate dal Capo del Compartimento marittimo;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 146 del 29.04.2008, "Regolamento di attuazione dell'art.65 del D.Lgs. 18.07.2005, n°171, recante il Codice per la nautica da diporto";

VISTA la legge n. 1085 del 27.12.1977, con la quale si è data esecuzione al Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG '72);

VISTO l'articolo 105 del decreto legislativo n. 112 del 31.03.98, così come modificato dall'articolo 9 della legge n. 88 del 16.03.2001;

VISTO il Dispaccio n.82/22468 del 3.4.2002 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto avente ad oggetto "Disciplina dell'uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione – Ordinanze balneari";

- VISTO** il Dispaccio n.02.01.04/34660 del 7.4.2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto "Ordinanza Balneare - Riparto delle competenze tra le Autorità marittime e gli Enti Territoriali Locali in materia di disciplina delle attività balneari";
- VISTO** il Dispaccio n.02.02/64420 del 12.7.2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto in materia di "sicurezza della navigazione";
- VISTO** il Dispaccio n.02.01/13413 del 8.2.2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto in materia di "compatibilità di attività nautiche: disciplina";
- VISTA** la direttiva ministeriale emanata in data 18.7.2007 ai sensi dell'articolo 9 comma 2 della legge 8 luglio 2007 n.172;
- VISTI** i dispacci del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto con i quali sono state emanate ulteriori disposizioni discendenti dalla citata direttiva ministeriale, relativamente alla sicurezza della navigazione;
- VISTE** le vigenti "Ordinanze di Sicurezza Balneare" emanate dal Capo del Circondario Marittimo di Castellammare di Stabia e dal Capo del Circondario Marittimo di Torre Annunziata, per i rispettivi litorali di competenza;
- SENTITO** a riguardo il Capo del Circondario Marittimo di Torre Annunziata;
- VISTI** gli articoli 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174 e 1231 del codice della navigazione nonché gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo regolamento di esecuzione;

O R D I N A

Art. 1

Limiti di navigazione per le unità da diporto

Nel Compartimento Marittimo di Castellammare di Stabia, il cui litorale di giurisdizione si estende dal Comune di Torre Annunziata (incluso) a quello di Positano (escluso), le unità da diporto, così come definite all'articolo 3 del Codice della nautica da diporto, devono navigare ad una distanza dalla costa non inferiore a 200 metri dalle spiagge ed a 100 metri dalle coste a picco, in quanto fasce di mare prioritariamente destinate alla balneazione.

Durante la stagione balneare, come individuata dalle apposite Ordinanze di competenza dei singoli Comuni costieri, nelle zone di mare di cui al precedente comma, fermo restando i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale, **E' VIETATO** transitare, ormeggiare o ancorare con qualsiasi unità navale, windsurf e kitesurf compresi, ad eccezione dei piccoli natanti da diporto, quali jole, canoe, pattini, mosconi, lance nonché pedalò e simili.

L'eventuale transito nell'ambito delle zone di mare di cui al comma 1 dovrà avvenire esclusivamente a mezzo degli appositi corridoi di lancio all'uopo posizionati dai concessionari di stabilimenti balneari ovvero dai Comuni, secondo le modalità e le caratteristiche stabilite dalle Ordinanze di sicurezza balneare emanate dai Capi del Circondario territorialmente competenti.

Da tale obbligo sono esentate, oltre ai mezzi navali della Guardia Costiera e delle altre Forze di Polizia che per motivi di istituto abbiano necessità di accedervi, le unità che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità e che devono essere eseguiti in aderenza al decreto del Presidente della Repubblica 08 giugno 1982, n. 470, e successive modifiche. Tali mezzi, qualora non appartenenti ai Corpi dello Stato, devono essere riconoscibili tramite l'apposita dicitura, chiaramente leggibile, "Servizio campionamento", ed adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa. In particolare, essi dovranno tenersi ad almeno 10 metri dai bagnanti.

Le zone di mare prospicienti le coste a picco possono essere attraversate, ai fini dell'atterraggio, *nei casi di effettiva necessità (es. raggiungere campi boe e/o gavitelli in concessione, pontili e/o attracchi di proprietà privata, ecc.) e per il tempo strettamente indispensabile*, da unità in navigazione a motore o a vela purché a lento moto e con rotta perpendicolare alla linea di costa, *utilizzando gli appositi corridoi di lancio, qualora esistenti.*"

Art. 2

Condotta nautica in prossimità dei limiti di navigazione

Nella fascia di mare compresa tra i 100 e i 500 metri dalle coste a picco e tra i 200 e i 1000 metri dalle spiagge è sempre fatto obbligo a tutte le unità a motore di navigare con scafo in dislocamento e comunque ad una velocità non superiore ai 10 nodi.

Entro tale fascia, inoltre, la navigazione da diporto deve essere quanto mai rispettosa dell'ambiente e della quiete, con particolare riferimento al rispetto dei limiti delle emissioni acustiche e dei gas di scarico previsti dalle vigenti normative in materia. In particolare, le unità in transito nel tratto di mare dell'ampiezza di 50 metri immediatamente antistante le zone meglio individuate dal precedente articolo 1, devono prestare la massima attenzione limitando ulteriormente la propria velocità in considerazione della contiguità della zona di mare riservata alla balneazione.

Art. 3

Disciplina dello sci nautico, del paracadutismo ascensionale, del traino di "banana boat" e di piccoli gommoni

Le attività di cui al presente articolo, generalmente svolte con l'ausilio di unità da diporto, possono essere effettuate nei limiti e secondo le modalità sancite dalla specifica normativa applicabile al riguardo, purché poste in essere:

- ad una distanza non inferiore a 500 metri dalle spiagge;
- ad una distanza non inferiore a 200 metri dalle coste a picco sul mare;
- ad una distanza non inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di itticoltura;
- ad una distanza non inferiore a 500 metri dall'imboccatura dei porti del Compartimento Marittimo;
- ad una distanza non inferiore a 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
- in ogni altra zona non espressamente vietata da apposite ordinanze e/o altro provvedimento di interdizione.

Le stesse attività non possono essere altresì svolte:

- all'interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi;

- nelle zone di mare destinate all'ancoraggio, ed a distanze inferiori ai 500 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
- oltre 1 miglio dalla costa;
- in luoghi dove sfocino canali e collettori di qualunque genere.

Art. 4

Limiti di navigazione per jet-ski (acquascooter) e unità similari

Fermo restando quanto previsto a riguardo dal D. Lgs. 18 luglio 2005 n.171 e dal D.P.R. 9 ottobre 1947 n.431 in materia di requisiti previsti per la conduzione dei jet ski e dei natanti similari, la navigazione di tali unità nell'ambito del Compartimento Marittimo di Castellammare di Stabia è così disciplinata:

1. limiti di navigazione

- a. La navigazione degli jet-ski (acquascooter) e dei unità similari è sempre vietata:
 - nelle zone di mare destinate all'ancoraggio delle navi ed a distanza inferiore a 400 metri da navi mercantili o militari alla fonda;
 - in luoghi dove sfociano fiumi, canali e collettori di qualunque genere e, comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione;
 - nelle zone destinate alla mitilicoltura;
 - a meno di 100 metri dagli appositi segnalamenti che indicano la presenza di subacquei, nonché dalle unità di appoggio recanti l'apposita bandiera rossa con striscia diagonale bianca;
 - oltre 1 (uno) miglio dalla costa;
 - ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquicoltura.

- b. Durante la stagione balneare di ciascun anno, gli scooter acquatici ("moto d'acqua") e i natanti similari possono circolare nelle seguenti zone di mare e alle seguenti condizioni:
 - il varo, l'alaggio, la partenza e l'approdo dei natanti di cui trattasi è consentito dai porti e porticcioli aperti al traffico marittimo da diporto di cui all'art.11 dell'ordinanza n. 16/07 datata 21.5.2007 citata in premessa, o dai corridoi di lancio.
 - l'entrata e l'uscita degli stessi deve avvenire con velocità massima di 3 nodi e comunque con gli scarichi in immersione;
 - la navigazione è consentita nella zona di mare compresa tra i 400 metri e un miglio dalla costa.

- c. Al di fuori della stagione estiva o balneare di ciascun anno, gli acquascooter (moto d'acqua) e i natanti similari possono circolare nelle seguenti zone di mare e alle seguenti condizioni:
 - il varo, l'alaggio, la partenza e l'approdo dei natanti di cui trattasi è consentito da qualsiasi punto della costa;
 - la navigazione è consentita alla distanza minima dalla costa di metri 300;
 - è consentita la velocità massima di 3 nodi per raggiungere la predetta zona di navigazione.

Art. 5

Limiti di navigazione per kite-surf

Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate nei limiti e secondo le modalità sancite dalla specifica normativa applicabile al riguardo.

Alle suddette unità è fatto assoluto divieto di navigare:

- a. nel raggio di 500 metri dall'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Castellammare di Stabia;
- b. ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
- c. ad una distanza inferiore a 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
- d. all'interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
- e. nelle zone di mare destinate all'ancoraggio, ed a distanze inferiori ai 500 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
- f. oltre 1 (uno) miglio dalla costa;
- g. In luoghi dove sfocino canali e collettori di qualunque genere e comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione.

Art. 6

Disciplina nella navigazione con tavole a vela (windsurf) e di natanti a vela con deriva mobile

Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate nei limiti e secondo le modalità sancite dalla specifica normativa applicabile al riguardo.

La navigazione di natanti a vela con deriva mobile e tavole a vela è altresì:

- a) vietata ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
- b) vietata all'interno dei porti, mentre le rotte di accesso ai medesimi dovranno essere attraversate perpendicolarmente;
- c) vietata ad una distanza inferiore a 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
- d) vietata nelle zone di mare destinate all'ancoraggio, ed a distanze inferiori ai 500 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
- e) vietata in luoghi dove sfocino canali e collettori di qualunque genere e, comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione;
- f) vietata oltre 1 (uno) miglio dalla costa.

Art. 7

Limiti di navigazione per particolari natanti da diporto

1. Campo di applicazione.

Le prescrizioni del presente articolo si applicano ai sottoelencati natanti da diporto:

- a) natanti comunemente denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, canoe e simili;
- b) natanti a vela con superficie velica, in opera, non superiore a 4 metri quadrati;
- c) unità "tender".

2. Limiti di navigazione

I natanti di cui alla lettera a) possono navigare soltanto in ore diurne ed in condizioni meteomarine favorevoli, entro il limite di mt. 300 dalla costa;

I natanti di cui alla lettera b) possono navigare soltanto in ore diurne ed in condizioni meteorologiche favorevoli entro il limite di 1 miglio dalla costa.

Le unità tender, indipendentemente dalla potenza del relativo motore, possono navigare entro un miglio dalla costa ovvero dall'unità-madre, se questa si trovi al largo, purché riportino debitamente sullo scafo la sigla e/o il nominativo dell'unità al cui servizio sono posti. Alle suddette unità spetta comunque l'obbligo di osservare tutte le disposizioni e le limitazioni riguardanti le distanze minime dalla costa, l'utilizzo dei corridoi di lancio, laddove previsti, e la circolazione in prossimità delle zone frequentate dai bagnanti.

Art. 8

Disposizioni finali

La presente Ordinanza abroga e sostituisce l'Ordinanza n°17/2013 datata 21.05.2013 nonché tutte le altre disposizioni precedentemente emanate da questo Ufficio ed eventualmente in contrasto con la presente, che pertanto devono intendersi di fatto abrogate.

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'art.1164 del Codice della Navigazione.

Qualora la violazione avvenga alla condotta di un'unità da diporto, si incorrerà nell'illecito amministrativo sanzionato dall'art. 53 della Decreto Legislativo n°171 del 18 luglio 2005; negli altri casi, si applicherà, autonomamente o in eventuale concorso con altri illeciti, il reato contravvenzionale di cui all'art. 1231 del Codice della Navigazione, salvo che nella fattispecie sia ravvisabile il sussistere di reati diversamente perseguibili.

Saranno altresì applicate le più pregnanti disposizioni riguardanti le violazioni accertate nell'ambito dell'Area Marina Protetta denominata "Punta Campanella".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza che entra in vigore a partire dalla data odierna, la cui pubblicità sarà assicurata a mezzo affissione all'albo degli Uffici Marittimi del Compartimento nonché mediante inserimento nella pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it.

I concessionari di strutture balneari, i Comuni interessati, i concessionari di approdi o punti di ormeggio destinati alle unità da diporto nonché le società/associazioni che effettuano attività subacquee dovranno esporre la presente ordinanza presso le rispettive sedi, in luogo ben visibile agli utenti, per l'intero arco dell'anno.

Castellammare di Stabia, 11.06.2013

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO

Capitano di Fregata (CP)

Savino RICCO

